



Consiglio Regionale



TESTI
DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE
COORDINATI

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA INSERIRE QUI LA DATA E IL NUMERO DELLA LEGGE
"Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo
(legge di stabilità regionale 2020)"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normativa (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normativa.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggivi_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 1982, N. 45

Disciplina della classificazione alberghiera nella Regione Abruzzo.

Art. 2

(Aziende alberghiere disciplinate dalla legge)

1. Le aziende alberghiere sono esercizi pubblici a gestione unitaria che forniscono alloggio e possono disporre di ristorante, bar ed altri servizi accessori.
2. Sono considerate aziende alberghiere e vengono assoggettate alla relativa disciplina gli alberghi propriamente detti, le residenze turistico-alberghiere e i Condhotel.

LEGGE REGIONALE 26 GENNAIO 1993, N. 11

Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica.

Art. 10

(Obbligatorietà della classifica)

1. La classificazione è obbligatoria ed è requisito indispensabile per l'esercizio di un'attività turistico ricettiva.
2. All'esterno di ciascun esercizio ricettivo è esposta in modo visibile una targa contenente:
 - a) la tipologia;
 - b) la denominazione;
 - c) il numero delle stelle corrispondente alla classificazione.
- 2-bis. Al fine di semplificare i controlli da parte delle autorità competenti, la pubblicità, la promozione e la commercializzazione dell'offerta delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere di cui all'articolo 2, compresi gli appartamenti mobiliati per uso turistico disciplinati dall'articolo 32 della l.r. 75/95, devono indicare apposito Codice Identificativo di Riferimento (CIR) di ogni singola unità ricettiva in tutti gli scritti o stampati o supporti digitali e in qualsiasi altro mezzo all'uopo utilizzato. Il codice identificativo regionale è rilasciato al momento dell'inserimento della anagrafica della struttura sul Sistema Informativo



Turistico della Regione Abruzzo (SITRA). La Giunta regionale disciplina il codice identificativo di riferimento con propria delibera da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente comma.

- 2-ter. I soggetti titolari delle strutture ricettive, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività sono tenuti a pubblicare il CIR sugli strumenti utilizzati.

Art. 48

(Entità delle sanzioni amministrative)

1. Il Comune assoggetta a sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00, il titolare della struttura turistica ricettiva:
 - a) che non trasmette o trasmette tardivamente le comunicazioni di cui agli articoli 3 e 30;
 - b) che pratica prezzi superiori a quelli comunicati ai sensi degli articoli 6 e 7;
 - c) che non espone o espone in modo difforme da quanto stabilito i cartellini dei prezzi di cui all'articolo 8;
 - d) che rifiuta di fornire al Dipartimento regionale competente e al Comune le informazioni richieste ai fini della classificazione o della pubblicità dei prezzi e della consistenza delle strutture o che rifiuta di consentire gli accertamenti disposti dagli stessi enti o dalla Regione al medesimo fine, ovvero dichiara elementi non corrispondenti al vero;
 - e) che accoglie nella struttura ospiti in eccedenza rispetto alla capienza ricettiva massima;
 - f) che chiude temporaneamente il proprio esercizio senza la preventiva comunicazione di cui all'art. 18 o anticipi l'apertura o ritardi la chiusura oltre il termine previsto;
 - g) che con scritti, stampati, ovvero pubblicamente con qualsiasi mezzo di comunicazione attribuisce al proprio esercizio una classifica o una denominazione diversa da quella effettiva o afferma la sussistenza di attrezzature e servizi non conformi a quelli esistenti;
 - h) che non evidenzia nella targa posta all'esterno del proprio esercizio la tipologia, la denominazione e il numero delle stelle.
 2. Chiunque attribuisce ad un immobile e ne pubblicizza in qualsiasi forma la qualificazione di struttura turistica ricettiva, in violazione delle norme di classificazione delle varie tipologie, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 3.000,00.
- 2-bis. I soggetti che contravvengono all'obbligo di riportare il codice identificativo regionale (CIR) di cui all'articolo 10, commi 2-bis e 2-ter, ovvero che lo riportano in maniera errata o ingannevole, sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 500,00 a euro 2.500,00 per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata.

LEGGE REGIONALE 25 MARZO 2002, N. 3

Ordinamento contabile della Regione Abruzzo.

Art. 50

(Rendiconto degli enti dipendenti dalla Regione)

1. I rendiconti degli enti, delle agenzie, delle aziende e degli altri organismi dipendenti dalla Regione, in qualunque forma costituiti, a norma del precedente art. 47, sono redatti in conformità alle disposizioni stabilite nei rispettivi ordinamenti e presentati annualmente alla Direzione competente per materia della Giunta Regionale entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce l'esercizio finanziario. La suddetta Direzione, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li invia al Servizio Bilancio entro il 20 aprile.
2. La Giunta Regionale presenta i rendiconti stessi, in allegato il rendiconto generale, al Consiglio regionale, il quale li approva con legge unitamente al rendiconto generale predetto.]

LEGGE REGIONALE 17 APRILE 2003, N. 7

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003).

Art. 93

(OMISSIS)

2. A decorrere dal 1° gennaio 2004, i canoni e i sovracanon, relativi all'utilizzazione delle acque pubbliche sono dovuti per anno solare e sono versati anticipatamente nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 28 febbraio di ciascun anno. Al fine di armonizzare i versamenti dei canoni, per le concessioni già assentite, i ratei mensili da versare sono pari a un dodicesimo per ciascun mese rimanente al 31 dicembre 2004 e per gli anni successivi, in deroga a quanto previsto nei rispettivi disciplinari, i canoni sono dovuti per anno solare.

(OMISSIS)

- 5-quinquies. [(Addizionale regionale). A far data dall'entrata in vigore della presente legge l'importo dell'addizionale, di cui all'art. 18 della legge n. 36/1994, e' determinato in misura pari al 10% dell'ammontare del canone demaniale. L'addizionale di cui al presente comma e' corrisposta dal concessionario contestualmente al pagamento del canone,



mediante versamento sull'apposito conto corrente postale intestato alla Regione Abruzzo. Le somme sono introitate sul capitolo di entrata 32107].

(OMISSIS)

LEGGE REGIONALE 26 APRILE 2004, N. 15

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)

Art. 85

(Norme in materia di recupero abitativo dei sottotetti)

- [1. La Regione Abruzzo al fine di dotare i Comuni di un ulteriore strumento per la programmazione e razionalizzazione degli interventi edilizi sul territorio, consente, su tutto il territorio comunale, il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti, dove per sottotetto si intende il volume sovrastante l'ultimo piano dell'edificio, o di parti di esso, ricompreso nella sagoma di copertura realizzato almeno nella parte strutturale.
2. Il recupero abitativo dei sottotetti esistenti alla data del 31 dicembre 2018 e' consentito alle seguenti condizioni:
 - a) l'edificio dove e' ubicato il sottotetto deve essere stato realizzato nel rispetto delle normative comunali e regionali vigenti o, in caso di realizzazione totalmente o parzialmente abusiva, deve risultare sanato o in itinere la pratica di richiesta di sanatoria ai sensi della legge n. 47/1985 e successive modificazioni e integrazioni;
 - b) l'altezza media netta non puo' essere inferiore a 2,40 metri, calcolata in rapporto tra il volume complessivo e la superficie del sottotetto interessato al recupero abitativo, comunque l'altezza della parete minima non puo' essere inferiore a metri 1,40.
Per i Comuni montani, al di sopra di 1000 metri di altezza, l'altezza media e' ridotta a 2,20 metri e l'altezza della parete minima non puo' essere inferiore a 1,20 metri;
 - c) che siano rispettate le norme sismiche.
3. Gli eventuali spazi di altezza inferiore al minimo devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e se ne consente l'uso come spazio di servizio destinato a guardaroba o ripostiglio. In corrispondenza di fonti di luce la chiusura di tali spazi non e' prescrittiva anche se di altezza inferiore al minimo consentito come indicato al punto b) del comma 2.
In sede di ristrutturazione di edifici esistenti che abbiano sottotetti non conformi alle altezze come sopra stabilite e' consentito, per il raggiungimento dell'altezza media minima prevista, l'abbassamento dell'ultimo solaio sottostante il sottotetto a condizione:
 - a) che questo non comporti una modifica del prospetto del fabbricato;
 - b) che vengano rispettati i requisiti minimi di abitabilita' o agibilita' dei locali sottostanti;
 - c) che siano rispettate le norme sismiche.
4. Al fine di assicurare i requisiti di fruibilita' e aereo-illuminazione naturale dei locali, il recupero abitativo dei sottotetti puo' avvenire anche mediante l'apertura di porte, finestre, lucernai e abbaini a condizione che si rispettino i caratteri formali e strutturali dell'edificio conformemente ai regolamenti edilizi comunali.
5. Gli interventi finalizzati al recupero abitativo dei sottotetti sono classificati come ristrutturazione edilizia e comportano la corresponsione degli oneri connessi previsti dalla normativa vigente.
6. Il recupero abitativo dei sottotetti esistenti alla data di cui al comma 2 e' consentito anche in deroga alla legislazione urbanistica statale e regionale vigente in materia, nonche' agli strumenti urbanistici comunali vigenti o in itinere ed ai regolamenti edilizi vigenti.
7. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, il Consiglio comunale, con atto motivato, puo' disporre l'esclusione del territorio comunale dall'applicazione della presente legge.
8. Il recupero abitativo dei sottotetti comporta la corresponsione del contributo relativo al costo di costruzione, da corrispondere a congruaggio, se gia' in parte corrisposto, o per intero in caso contrario, e in misura doppia degli oneri di urbanizzazione previsti dalla L.R. n. 89/1998. La maggiorazione degli oneri di urbanizzazione sara' versata alla Regione Abruzzo per i fini e gli obiettivi delle leggi regionali che dispongono interventi a favore dei Comuni.
9. Le domande per il permesso di costruire o D.I.A. devono essere inoltrate al Comune di residenza entro il 31 dicembre 2019. Contestualmente alla proposizione della domanda, il richiedente deve corrispondere il maggior onere spettante alla Regione mediante versamento su c/c postale n. 13633672 intestato alla Regione Abruzzo. Nell'ipotesi di diniego della concessione la somma verra' restituita al richiedente.
10. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale e' istituito nell'ambito della UPB 03.05.002 il cap. 35020 denominato: Entrate derivanti dalla maggiorazione degli oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti, con uno stanziamento di euro 1.500.000,00.
11. Le entrate di cui al comma 10 confluiscono sul bilancio regionale senza alcun vincolo di destinazione della spesa.]

LEGGE REGIONALE 19 AGOSTO 2009, N. 16

Intervento regionale a sostegno del settore edilizio.

Art. 7



(Oneri di urbanizzazione)

1. La realizzazione degli interventi di cui all'articolo 6 della presente legge comporta la corresponsione degli oneri di urbanizzazione previsti dalla vigente normativa regionale, in misura doppia.
2. La maggiorazione degli oneri di urbanizzazione e' corrisposta alla Regione Abruzzo mediante versamento sul c/c postale 13633672 intestato alla Regione Abruzzo.
3. Nell'ipotesi di diniego del titolo abilitativo, di versamenti in eccesso o rinuncia, la somma e' restituita al richiedente ed i relativi oneri trovano copertura nell'ambito delle risorse stanziato sul capitolo di spesa del bilancio di previsione 11825 - Missione 1, Programma 04, Titolo 1 - denominato "Rimborso oneri di urbanizzazione".
4. Nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale e' istituito, nell'ambito della UPB 03.05.002, il capitolo 35025 denominato: Contributo per maggiorazione oneri di urbanizzazione per ampliamento, demolizione e ricostruzione del patrimonio edilizio esistente.
5. Sono esonerate dal versamento della maggiorazione degli oneri di urbanizzazione dovuti alla Regione Abruzzo le Associazioni Onlus che si avvalgono delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 6 della presente legge per gli interventi eseguiti su edifici ubicati nel territorio regionale da destinare a finalita' di accoglienza.
6. La mutazione della destinazione d'uso degli immobili assoggettati alle disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo prima del decorso di dieci anni, comporta l'obbligo di corrispondere gli oneri di cui al comma 1 del presente articolo da versare al momento della richiesta di variazione della destinazione d'uso.

Art. 11

(Condizioni generali di ammissibilita' degli interventi)

1. Gli interventi di cui all'art. 4 della presente legge sono realizzati mediante denuncia di inizio attivita', nel rispetto della disciplina generale di cui al D.P.R. 6.6.2001, n. 380 e ss.mm.ii. Nella relazione asseverata di cui all'art. 23 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., oltre a quanto ivi previsto, e' espressamente attestata la conformita' degli interventi da realizzare alle disposizioni della presente legge.
2. Gli interventi previsti dall'art. 6, sono subordinati al rilascio del titolo edilizio previsto dal D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.
3. In ogni caso gli interventi previsti dagli artt. 4 e 6 della presente legge sono effettuati nel rispetto della normativa relativa alla stabilita' degli edifici e di ogni altra normativa tecnica, nonche' delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati e delle disposizioni legislative a tutela dei diritti dei terzi.
4. Le istanze relative devono essere presentate entro e non oltre il 31 dicembre 2022.
5. Il termine di cui al comma 4 e' prorogato, nei comuni inseriti nel cratere di cui al decreto n. 3 del 16 aprile 2009 e successive modifiche ed integrazioni, fino al termine dello stato di emergenza.
6. La possibilita' di ampliare gli edifici esistenti e' limitata alle unita' immobiliari ultimate alla data del 31 marzo 2009 in forza di titolo abilitativo rilasciato nelle forme di legge. Per unita' immobiliare ultimate devono intendersi immobili per i quali, alla data del 31 marzo 2009, sia stata acquisita al protocollo del Comune la dichiarazione di fine lavori. In mancanza potra' essere presentata una dichiarazione giurata del Direttore lavori attestante la data di fine lavori.
7. Gli interventi di cui alla presente legge sono altresì subordinati alla esistenza di opere di urbanizzazione primaria ovvero al loro adeguamento in ragione del maggior carico urbanistico connesso al previsto aumento di superficie degli edifici esistenti. L'adeguamento dovra' essere effettuato dal richiedente il titolo abilitativo, con le procedure di cui all'art. 32 comma 1 lett. g) del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.
8. Non puo' essere riconosciuto alcun aumento di volume o di superficie agli edifici anche parzialmente abusivi o a quelli situati su aree demaniali o vincolate ad uso pubblico.
9. Per gli edifici condonati il calcolo delle percentuali e dei limiti di incremento delle superfici consentite dalla presente legge, avviene computando negli incrementi stessi anche la superficie gia' oggetto di condono limitatamente agli edifici di volumetrie pari o superiore a 1000 mc.
10. La presente legge non puo' parimenti essere applicata agli edifici aventi destinazione commerciale al fine di derogare alle disposizioni regionali in materia di programmazione, insediamento ed apertura di grandi strutture di vendita e centri commerciali.
11. Gli interventi di cui agli artt. 4 e 6 della presente legge non sono cumulabili tra loro.

LEGGE REGIONALE 18 APRILE 2011, N. 10

Norme sull'attivita' edilizia nella Regione Abruzzo.

Art. 1

(Recupero ai fini residenziali dei sottotetti esistenti)

1. La Regione Abruzzo promuove il recupero ai fini residenziali dei sottotetti con l'obiettivo di razionalizzare e contenere il consumo del territorio. E' consentito il recupero ai fini residenziali dei sottotetti esistenti alla data del 31.12.2019 previo rilascio del titolo edilizio abitativo.



2. Si definisce sottotetto il volume sovrastante l'ultimo piano dell'edificio, o di parti di esso, ricompreso nella sagoma di copertura.
3. Il recupero ai fini residenziali dei sottotetti è consentito [per i fabbricati esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge] alle seguenti condizioni:
 - a) l'edificio ove è ubicato il sottotetto deve essere realizzato nel rispetto delle normative comunali e regionali vigenti o, in caso di realizzazione totalmente o parzialmente abusiva, deve risultare sanato o in itinere il procedimento di sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie);
 - b) l'altezza media ponderale non può essere inferiore a due virgola quaranta metri (2,40 m), calcolata in rapporto tra il volume complessivo e la superficie del sottotetto utilizzato ai fini residenziali; in ogni caso l'altezza della parete minima non può essere inferiore a uno virgola quaranta metri (1,40 m). Per gli edifici posti a quote superiori ai mille metri (1.000 m) di altitudine sul livello del mare, l'altezza media è ridotta a due virgola dieci metri (2,10 m) e l'altezza della parete minima non può essere inferiore a uno virgola venti metri (1,20 m);
 - c) che siano rispettate le norme sismiche ed igienico-sanitarie;
 - d) l'edificio sottostante sia destinato in tutto o in parte ad uso abitativo.
4. Gli eventuali spazi di altezza inferiore al minimo devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e se ne consente l'uso come spazio di servizio destinato a guardaroba o ripostiglio. In corrispondenza di fonti di luce la chiusura di tali spazi non è prescrittiva anche se di altezza inferiore al minimo consentito come indicato alla lettera b) del comma 3.
- 4-bis. Il recupero abitativo dei sottotetti esistenti alla data di cui al comma 1 è consentito anche in deroga ai limiti ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti ed adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti.
5. In sede di ristrutturazione di edifici esistenti che abbiano sottotetti non conformi alle altezze come sopra stabilite, è consentito, per il raggiungimento dell'altezza media minima prevista, l'abbassamento dell'ultimo solaio sottostante il sottotetto a condizione che:
 - a) l'intervento non comporti una modifica del prospetto del fabbricato;
 - b) siano rispettati i requisiti minimi di abitabilità o agibilità dei locali sottostanti;
 - c) siano rispettate le norme sismiche ed igienico-sanitarie.
6. Gli interventi di recupero ai fini residenziali dei sottotetti, se volti alla realizzazione di nuove unità immobiliari, sono subordinati all'obbligo di reperimento, nella misura prevista dagli strumenti di pianificazione comunale, di spazi per i parcheggi, legati all'unità immobiliare con vincolo pertinenziale risultante da atto pubblico registrato e posti all'interno del perimetro del centro urbano del comune interessato.
7. Fatto salvo il rispetto del decreto ministeriale n. 1444/1968, il recupero abitativo dei sottotetti non incide sul calcolo dell'altezza massima del fabbricato e sugli effetti ad essa conseguenti previsti dai regolamenti edilizi comunali.
8. Al fine di assicurare l'osservanza dei requisiti di aero-illuminazione naturale dei locali e per garantire il benessere degli abitanti, gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti a fini residenziali possono comportare anche l'apertura di porte, finestre, lucernai, a condizione che siano rispettati i caratteri architettonici e strutturali dell'edificio conformemente ai regolamenti edilizi comunali e nel rispetto dei vincoli imposti all'edificio.
9. Il progetto di recupero ai fini residenziali dei sottotetti prevede idonee opere di isolamento termico anche ai fini del contenimento dei consumi energetici dell'intero fabbricato ed è conforme alle vigenti disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia.
10. Il Consiglio comunale, con apposita e motivata deliberazione, può individuare parti del territorio comunale o singoli edifici esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.
11. La realizzazione degli interventi di cui al presente articolo comporta la corresponsione del contributo relativo al costo di costruzione, da versare a conguaglio, se già in parte corrisposto, o per intero in caso contrario, e degli oneri di urbanizzazione previsti dalla vigente normativa regionale, in misura doppia. La maggiorazione degli oneri di urbanizzazione è corrisposta alla Regione Abruzzo mediante versamento su c/c postale n.13633672 intestato alla Regione Abruzzo. Nell'ipotesi di diniego del titolo abilitativo, di versamenti in eccesso o rinuncia, la somma è restituita al richiedente ed i relativi oneri trovano copertura nell'ambito delle risorse stanziare sul capitolo di spesa del bilancio di previsione n. 11825 denominato "Rimborso oneri di urbanizzazione".
12. Le risorse di cui al comma 11 confluiscono nell'ambito della U.P.B. 03.05.002 sul capitolo 35020 denominato "Entrate derivanti dalla maggiorazione degli oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti", con uno stanziamento di euro trecentomila (€ 300.000,00).
13. Le assunzioni degli impegni di spesa sono subordinate all'accertamento della relativa entrata.

LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 2018, N. 3

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 giugno 1997, n. 54 (Ordinamento dell'organizzazione turistica regionale).

Art. 8 (Norma finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.



2. Per garantire il passaggio al sistema informativo turistico di cui all'articolo 7, e' istituito un nuovo capitolo di spesa nell'ambito del Titolo 1, Missione 01, Programma 05 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2019-2021, per sostenere i costi di gestione per il funzionamento degli uffici IAT regionali ed assicurare un trasferimento ai Comuni in cui hanno sede gli uffici, negli anni 2019 e 2020, nel rispetto dei limiti di cui al comma 3 dell'articolo 7.
- 2-bis. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del comma 2, fissati in euro 102.971,59, annui, per gli anni 2019 e 2020, trovano copertura con la riprogrammazione degli stanziamenti di bilancio Parte Spesa, Titolo 1, Missione 01, Programmi 03 e 05.
- 2-ter. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti sono determinati annualmente dalla legge di bilancio.

LEGGE REGIONALE 17 GIUGNO 2019, N. 8

Norme a sostegno dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Abruzzo.

Art. 1

(Disposizioni concernenti il personale della Giunta regionale impiegato presso l'USR)

1. Al fine di garantire il potenziamento dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 Abruzzo e assicurare l'accelerazione del processo di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, restano a carico della Regione Abruzzo i trattamenti economici fondamentali ed accessori, nonché qualunque ulteriore indennità e attribuzione relativi al personale in ruolo organico della Giunta regionale in distacco presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 Abruzzo ex art. 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici 2016), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, trattandosi di prestazioni rese nell'interesse della stessa Regione Abruzzo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai compensi e agli incrementi di cui all'articolo 50, commi 7 e 7 bis, del decreto-legge n. 189 del 2016.
- 1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché per la copertura delle spese poste a carico della Regione dall'articolo 3, comma 1-quater, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la Regione Abruzzo assegna all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 Abruzzo le somme da quest'ultimo dovute a titolo di rimborso, per le annualità 2017 e 2018, delle spese relative al personale regionale comandato, al funzionamento, nonché alla remunerazione del direttore responsabile.
2. Il personale in ruolo organico della Giunta regionale selezionato a seguito di procedure di assegnazione temporanea presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 Abruzzo, e' collocato in distacco ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo). Decorso il termine di cui al citato articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997, senza che il competente dipartimento regionale abbia adottato il provvedimento di distacco, lo stesso si intende assentito qualora sia intervenuta la manifestazione di disponibilità da parte del personale selezionato che prende servizio alla data indicata nella richiesta di assegnazione formulata dall'Ufficio Speciale.
3. Le risorse assegnate alla Regione Abruzzo dal Commissario straordinario del Governo per la Ricostruzione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, e trasferite nella contabilità speciale n. 6051/401 intestata al vice Commissario per la Ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo, sono destinate all'ulteriore rafforzamento della dotazione organica dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 Abruzzo.

Art. 2

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri di cui all'articolo 1, comma 1, salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo, si fa fronte nell'ambito delle risorse già stanziate e disponibili a legislazione vigente sul bilancio regionale relative al trattamento economico del personale in ruolo organico della Giunta regionale.
2. Agli oneri derivanti dai compensi ed incrementi di cui all'articolo 50, commi 7 e 7 bis, del decreto-legge n. 189 del 2016, si fa fronte nell'ambito delle risorse assegnate dal Commissario straordinario al Presidente della Regione Abruzzo in qualità di vice Commissario e trasferite sull'apposita contabilità speciale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge.
3. Agli oneri di cui all'articolo 1, comma 3, si fa fronte nell'ambito delle risorse assegnate dal Commissario straordinario al Presidente della Regione Abruzzo in qualità di vice Commissario e trasferite sull'apposita contabilità speciale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge.
- 3-bis. Agli oneri finanziari di cui all'articolo 1, comma 1-bis si fa fronte con lo stanziamento del capitolo di nuova istituzione denominato "Intervento regionale a favore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione" nell'ambito della Missione 11 "Soccorso civile", Programma 02 "Interventi a seguito di calamità naturali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio regionale di previsione 2020-2022, esercizio 2020.



- 3-ter. Lo stanziamento del capitolo di nuova istituzione di cui al comma 3-bis è riversato dal competente centro di responsabilità contabile regionale sulla contabilità speciale n. 6051/401 aperta presso la Tesoreria provinciale della banca d'Italia di L'Aquila ed intestata al Vice Commissario per la Ricostruzione post sisma 2016 - Presidente della Regione Abruzzo. Restano a disposizione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma Abruzzo i maggiori rimborsi accertati dai competenti uffici regionali riferibili alle medesime finalità ed annualità 2017 e 2018. A tal fine le occorrenti variazioni di bilancio sono effettuate mediante le procedure di cui al comma 4.
4. La Giunta regionale e' autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.
5. L'autorizzazione della spesa di cui ai commi 2 e 3 e' consentita solo nei limiti delle risorse assegnate dal Commissario straordinario al Presidente della Regione Abruzzo in qualita' di vice Commissario e trasferite sull'apposita contabilita' speciale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge.

LEGGE REGIONALE 16 LUGLIO 2019, N. 20

Celebrazione del Centenario dell'impresa di Fiume guidata dal poeta abruzzese Gabriele D'Annunzio.

Art. 3
(Attuazione)

1. L'organizzazione degli eventi di cui all'articolo 2 e' demandata alla Giunta regionale e all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che, per quanto di rispettiva competenza, individuano il programma e le strutture preposte all'adempimento degli atti necessari all'attuazione degli stessi.
2. Il coordinamento delle attivita' organizzative di cui al comma 1 e' attribuito all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
3. In considerazione della rilevanza degli eventi l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per il tramite della competente Direzione Amministrativa, promuovera' forme di sponsorizzazione degli eventi [o di singole manifestazioni in cui lo stesso si articola]. L'Ufficio di Presidenza e' autorizzato con propria deliberazione alle occorrenti variazioni di bilancio del Consiglio regionale finalizzate alla iscrizione delle risorse derivanti dalle sponsorizzazioni finalizzandole alla realizzazione degli eventi.

Art. 4
(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa massima di Euro 150.000,00 a valere sul bilancio del Consiglio regionale, sul capitolo di nuova istituzione Missione 1, Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 03, numero 4107 denominato "Celebrazione centenario D'Annunzio e la citta' di Fiume".
2. La copertura degli oneri finanziari di cui alla presente legge, quantificati per l'anno 2019 in complessivi euro 150.000,00, e' assicurata mediante le seguenti variazioni al Bilancio di previsione pluriennale 2019 - 2021, esercizio 2019, del Consiglio regionale e della Regione Abruzzo, in termini di competenza e cassa:
- a) in aumento parte spesa del bilancio del Consiglio regionale: Titolo I, Missione 1, Programma 1, Macroaggregato 03, capitolo di spesa denominato "Celebrazione centenario D'Annunzio e la citta' di Fiume" numero 4107 per euro 150.000,00;
- b) in diminuzione parte spesa del bilancio del Consiglio regionale: Titolo I, Missione 1, Programma 1, Macroaggregato 01, capitolo di spesa numero 2022 denominato "Trattamento economico del personale in comando da altra amministrazione" per euro 100.000,00;
- c) in aumento parte entrata del bilancio del Consiglio regionale: Titolo II, Tipologia 101, categoria 02, capitolo numero 1001, di euro 50.000,00 da imputare al Titolo I, Missione 1, Programma 1, Macroaggregato 03, capitolo di spesa numero 4107 denominato "Celebrazione centenario D'Annunzio e la citta' di Fiume";
- d) in diminuzione parte spesa del bilancio di previsione pluriennale 2019 - 2021, esercizio 2019 della Regione: Titolo IV, Missione 50, Programma 02, capitolo di spesa numero 313140 denominato "Rimborso quota capitale per i mutui del settore trasporti" per euro 50.000,00;
- e) in aumento parte spesa del bilancio di previsione pluriennale 2019 - 2021, esercizio 2019 della Regione: Titolo I, Missione 1, Programma 1, capitolo numero 11102.3 denominato "Trasferimento fondi al Consiglio regionale per spese di funzionamento" per euro 50.000,00.
- 2-bis. Per le annualità successive al 2019, gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge trovano copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento Titolo I, Missione 1, Programma 1, Macroaggregato 03, capitolo di spesa denominato "Celebrazione centenario D'Annunzio e la città di Fiume" numero 4107 dello stato di previsione della spesa del bilancio del Consiglio regionale, annualmente determinato, nel rispetto degli equilibri di bilancio, con la legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del d.lgs. 118/2011.



Riferimenti normativi

I testi vigenti alla data della presente pubblicazione delle disposizioni normative citate dalla legge regionale inserire qui la data e il numero della legge "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 2020)" sono i seguenti:

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 29

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

Art. 30

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

REGIO DECRETO 19 OTTOBRE 1930, N. 1398

Approvazione del testo definitivo del Codice Penale.

Art. 570

(Violazione degli obblighi di assistenza familiare)

Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, alla tutela legale, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire mille a diecimila.

Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:

- 1° malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;
- 2° fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge.

DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 86

(Gestione del demanio idrico)

1. Alla gestione dei beni del demanio idrico provvedono le regioni e gli enti locali competenti per territorio.
2. I proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico sono introitati dalla regione.
3. [COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388].

DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Art. 38

(Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria)

1. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.



2. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa.

Art. 11
(Schemi di bilancio)

(OMISSIS)

6. La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione illustra:

- a) i criteri di valutazione utilizzati;
- b) le principali voci del conto del bilancio;
- c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d-bis) solo con riferimento alle regioni, l'elenco degli impegni per spese di investimento di competenza dell'esercizio finanziati con il ricorso al debito non contratto;
- d-ter) solo con riferimento alle regioni, l'elenco degli impegni per spese di investimento che hanno determinato il disavanzo da debito autorizzato e non contratto alla fine dell'anno, distintamente per esercizio di formazione;
- e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n);
- f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi;
- g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;
- h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;
- i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;
- k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti, ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente e del rischio di applicazione dell'art. 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti;
- n) gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;
- o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.

(OMISSIS)

DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 133

Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.

Art. 31
(Misure per la riqualificazione degli esercizi alberghieri)

1. Al fine di diversificare l'offerta turistica e favorire gli investimenti volti alla riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare previa intesa tra Governo,



Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sono definite le condizioni di esercizio dei condhotel, intendendosi tali gli esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il quaranta per cento della superficie complessiva dei compendi immobiliari interessati.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì stabiliti i criteri e le modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale di cui al medesimo comma. In ogni caso, il vincolo di destinazione può essere rimosso, su richiesta del proprietario, solo previa restituzione di contributi e agevolazioni pubbliche eventualmente percepiti ove lo svincolo avvenga prima della scadenza del finanziamento agevolato.
3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri ordinamenti a quanto disposto dal decreto di cui al comma 1 entro un anno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Restano ferme, in quanto compatibili con quanto disposto dal presente articolo, le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 25 settembre 2002, recante il recepimento dell'accordo fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico.

DECRETO-LEGGE 17 OTTOBRE 2016, N. 189

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016.

Art. 3

(Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016)

(OMISSIS)

- 1-ter. Le spese di funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione, diverse da quelle disciplinate dal comma 1, sono a carico del fondo di cui all'articolo 4, nel limite di un milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. L'assegnazione delle risorse finanziarie previste dal precedente periodo è effettuata con provvedimento del Commissario straordinario.
- 1-quater. Le eventuali spese di funzionamento eccedenti i limiti previsti dal comma 1-ter sono a carico delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

(OMISSIS)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 GENNAIO 2018, N. 13

Regolamento recante la definizione delle condizioni di esercizio dei condhotel, nonché dei criteri e delle modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale, ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

Art. 5

(Esercizio dell'attività dei condhotel)

1. Le Regioni, con propri provvedimenti, disciplinano le modalità per l'avvio e l'esercizio dell'attività dei condhotel nel rispetto della legislazione vigente e delle disposizioni di cui al presente decreto.
2. I servizi di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto-legge n. 133 del 2014, per le unità abitative a destinazione residenziale devono, comunque, essere erogati per un numero di anni non inferiore a dieci dall'avvio dell'esercizio del condhotel, fatti salvi i casi di cessazione per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'esercente. La violazione dell'obbligo di cui al primo periodo configura, al momento della cessazione anticipata della prestazione dei servizi, un mutamento non consentito della destinazione d'uso dell'immobile.

LEGGE REGIONALE 26 GENNAIO 1993, N. 11

Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica.

Art. 2

(Soggetti obbligati alla comunicazione)

1. Chiunque apre o gestisce:
 - a) aziende alberghiere, strutture ricettive di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 aprile 1995, n. 75 (Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere) e strutture ricettive all'aria aperta come regolamentate dalla legge regionale 23 ottobre 2003, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta);



- b) eventuali altre strutture destinate alla ricettività turistica, individuate e disciplinate con legge regionale nel rispetto della normativa statale;
 - c) stabilimenti balneari
- comunica al Dipartimento regionale competente i prezzi e i dati sulle attrezzature degli esercizi secondo le modalità di cui agli articoli 3 e 6.

LEGGE REGIONALE 28 APRILE 1995, N. 75

Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere.

Art. 32

(Appartamenti mobiliati per uso turistico)

Non sono soggetti alla disciplina dell'esercizio dell'attività di affittacamere delle case ed appartamenti per vacanze coloro che danno in locazione a forestieri case ed appartamenti di cui abbiano a qualsiasi titolo disponibilità, senza la fornitura di servizi complementari.

Coloro che danno alloggio a forestieri secondo le modalità stabilite nel 1° comma [PAROLE SOPPRESSE DALL'ART. 7 DELLA L.R. N. 117 DEL 1995] sono tenuti a darne comunicazione a norma del titolo 4° della L.R. n. 11 del 1993, ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale.

Tale comunicazione deve essere inviata entro due giorni dall'inizio della locazione.

La omessa, tardiva, errata o incompleta segnalazione è punibile nella misura stabilita dal 1° comma dell'art. 48 della richiamata legge regionale n. 11 del 1993.

LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 1998, N. 152

Norme per il trasporto pubblico locale.

Art. 11

(Riparto delle risorse tra gli enti locali)

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 5, 6, 7 la Giunta regionale ripartisce entro il 31 dicembre dell'anno precedente le risorse finanziarie del Fondo regionale trasporti destinate all'esercizio del trasporto pubblico locale con qualsiasi modalità effettuate e le assegna dopo l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Il riparto di spesa prevede:
 - 1) l'individuazione delle risorse destinate alla stipula dei contratti di servizio per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale in concessione a F.S. S.p.A. e alle ferrovie in gestione commissariale governativa o alle società di cui al comma 5 dell'art. 8 del D.Lgs. n. 422 del 1997;
 - 2) l'individuazione delle risorse relative ai servizi di area urbana di competenza comunale;
 - 3) l'individuazione delle risorse destinate ai servizi di area nell'ambito del territorio delle Comunità montane in caso di gestione associata di servizi di trasporto;
 - 4) l'individuazione delle risorse destinate ai servizi portanti e di adduzione nell'ambito dei bacini di competenza delle Province.

LEGGE REGIONALE 3 MARZO 1999, N. 11

Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali.

Art. 66

(Funzioni riservate alla Regione)

1. [COMMA ABROGATO DALL'ART. 1, L.R. 31 LUGLIO 2001, N. 35]
2. Richiedono l'esercizio unitario a livello regionale e sono riservati alla Regione relativamente alle strade non rientrate nella rete stradale ed autostradale nazionale di cui al D.Lgs. n. 461/1999 i compiti e le funzioni relativi a:
 - a) la programmazione, anche ai fini del conseguimento degli standard di qualità e degli obiettivi di sicurezza e al conseguente monitoraggio della rete viaria. Tali funzioni sono esercitate attraverso il programma triennale di intervento sulla rete viaria, strumento attraverso il quale la Regione definisce gli interventi da promuovere per la riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione della rete viaria, nonché interventi di manutenzione straordinaria. Il programma è predisposto dalla G.R., sentita la Conferenza permanente Regione/EE.LL, e approvato dal Consiglio regionale;
 - b) la classificazione e declassificazione delle strade regionali o tratti di esse, sentite le province ed i comuni interessati;
 - c) la determinazione dei criteri per la fissazione e la riscossione delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni e all'esposizione della pubblicità lungo le strade trasferite.
3. Relativamente alle nuove tratte autostradali interamente comprese nel territorio regionale e non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale, la Regione provvede alla:



- a) individuazione e approvazione delle concessioni di costruzione e di esercizio;
 - b) determinazione dei criteri per la predisposizione e approvazione dei piani finanziari delle società concessionarie;
 - c) determinazione e adeguamento delle tariffe di pedaggio;
 - d) progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle autostrade regionali mediante affidamento a terzi;
 - e) controllo delle società concessionarie di tratte autostradali regionali, relativamente al rispetto delle convenzioni di costruzione e di esercizio;
 - f) determinazione annuale delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni ed alla esposizione della pubblicità.
4. E' istituito un fondo unico per la viabilità nel quale confluiscono le risorse trasferite dallo Stato alla Regione, nonché risorse aggiuntive proprie della Regione, allocate in distinti capitoli di bilancio. Tale fondo è destinato a finanziare tutti gli interventi, strutturali e non in materia di viabilità e sicurezza stradale. Una quota pari al 15% di tale Fondo può essere destinata dalla Giunta regionale quale contributo ai Comuni ed alle Province per:
- interventi di manutenzione straordinaria o per la messa in sicurezza delle strade dagli stessi enti acquisite ope legis o a seguito di provvedimenti di classificazione;
 - interventi di "somma urgenza" per il ripristino del transito interrotto di importanti arterie danneggiate a seguito di evento calamitoso secondo le procedure di cui all'art. 147 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
 - interventi, infrastrutturali e non, miranti a migliorare la sicurezza stradale o il collegamento con arterie di comunicazione di interesse regionale o nazionale ricomprese nel D.Lgs. 29.10.1999, n. 461 e nel D.P.C.M. 21 febbraio 2000 e successive modifiche ed integrazioni compresi i tratti delle medesime arterie situate anche all'interno dei centri abitati, anche se tali tratti sono stati oggetto di specifico provvedimento di declassificazione antecedente al D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 461 ed al D.P.C.M. 21.2.2000.

Per il triennio 2007-2009 la quota del fondo suddetta è aumentata dal 15% al 25%.

LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 2007, N. 47

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008 - 2010 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2008).

Art. 1 Disposizioni finanziarie

(OMISSIS)

29. Agli attuali concessionari è riconosciuto il valore residuo, calcolato alla data di scadenza della gestione e al netto degli eventuali finanziamenti a fondo perduto ricevuti, delle innovazioni ed implementazioni effettuate sugli impianti che siano state formalmente autorizzate e che siano caratterizzate da autonomia funzionale e tipologica rispetto all'impianto originario.

(OMISSIS)

LEGGE REGIONALE 21 NOVEMBRE 2008, N. 16

Provvedimenti urgenti e indifferibili.

Art. 1 (Provvedimenti urgenti e indifferibili)

(OMISSIS)

44. All'art. 93 della L.R. 17 aprile 2003, n. 7, concernente "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003)", dopo il comma 8 bis sono aggiunti i seguenti commi 8 ter e 8 quater:

"8-ter. A partire dall'esercizio 2008 le percentuali del capitolo di entrata 32107, destinate a finanziare i due capitoli di spesa 152108 (UPB 05.02.012) "Interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico ordinari e straordinari" e 151402 (UPB 05.01.002) "Attività di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee e quelle inerenti gli studi e le indagini per l'assetto idrogeologico", sono così ripartite:

- a) 70% del correlato capitolo di entrata è destinato al capitolo di spesa 152108;
- b) 30% del correlato capitolo di entrata è destinato al capitolo di spesa 151402.

8-quater. Per l'esercizio 2008 la previsione di incasso da iscriverne sul capitolo di entrata 32107 è pari ad € 7.285.000,00."

(OMISSIS)

LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 2011, N. 25

Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche.



Art. 12

(Aggiornamento dei costi unitari e dei canoni minimi relativi ai canoni di concessione di acque pubbliche)

(OMISSIS)

5. Ai fini dell'uso razionale delle acque, i canoni minimi per l'uso industriale di cui alla lettera d) del comma 5 dell'art. 93 della L.R. 7/2003, sono così differenziati:

- a) Euro 1.200,00, fino a 50.000 mc annui;
- b) Euro 1.600,00, da 50.001 a 100.000 mc annui;
- c) Euro 2.000,00, da 100.001 a 150.000 mc annui;
- d) Euro 2.200,00, da 150.001 a 200.000 mc annui;
- e) Euro 2.500,00, da 200.001 a 300.000 mc annui;
- f) Euro 2.800,00, da 300.001 mc annui.

Qualora venga applicata la riduzione prevista dalla lettera d) del comma 5 dell'art. 93 della L.R. n. 7/2003, come riformulato dal comma 2 dell'art. 11 della presente legge, i minimi di cui al presente comma vengono ridotti del 20 per cento.

(OMISSIS)

LEGGE REGIONALE 20 NOVEMBRE 2013, N. 42

Norme in materia di Polizia amministrativa locale e modifiche alle leggi regionali 18/2001, 40/2010 e 68/2012.

Art. 23

(Osservatorio regionale di polizia locale e sicurezza urbana)

1. E' istituito l'osservatorio regionale di polizia locale e sicurezza urbana, di seguito denominato "osservatorio".
2. Presso l'osservatorio e' costituito un sistema informatizzato per la raccolta di leggi, decreti, circolari e quant'altro attiene all'attivita' della polizia locale e della sicurezza urbana. L'osservatorio e' dotato, inoltre, di un apposito portale internet alla cui gestione prende parte la polizia locale, al quale possono accedere anche i cittadini e le imprese per usufruire di servizi informativi e di altre utilita' in materia di polizia locale e sicurezza urbana.
3. L'osservatorio, in particolare, persegue le seguenti finalita':
 - a) fornire alla polizia locale un sostegno operativo all'espletamento delle funzioni ad essa attribuite;
 - b) uniformare i protocolli operativi, la modulistica e diramare circolari sull'interpretazione delle norme di interesse della polizia locale e della sicurezza urbana, anche avvalendosi di organismi di ricerca e formazione a supporto della pubblica amministrazione;
 - c) offrire al cittadino e alle imprese una possibilita' di informazione e di contatto diretto con la polizia locale;
 - d) predisporre la relazione annuale di cui all'articolo 28, comma 2.
4. L'attivita' dell'osservatorio e' svolta in collaborazione con gli enti locali territoriali e con il Comitato consultivo di cui all'articolo 25, all'attivita' del quale l'osservatorio fornisce anche supporto tecnico.
5. Le modalita' organizzative e di funzionamento dell'osservatorio sono disciplinate con apposito provvedimento della Giunta regionale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 FEBBRAIO 2014, N. 2/REG

Regolamento per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 40 (Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi) della L.R. 18 dicembre 2013, n. 55 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2009/128/CE e 2007/60/CE e disposizioni per l'attuazione del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d'Abruzzo, e Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi (Legge europea regionale 2013)".

Art. 3

(Eventi ammissibili e non ammissibili)

1. Ai sensi dell'articolo 40 della L.r. 55/2013 sono ammissibili a contributo le proposte di eventi, senza scopo di lucro, di carattere umanitario, culturale, [PAROLA SOPPRESSA DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. B), DECRETO 10 GIUGNO 2019, n. 1/REG] artistico, scientifico e sociale, di seguito indicati:
 - a) convegni, congressi, [PAROLA SOPPRESSA DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. A), DECRETO 27 APRILE 2015, n. 2/REG] seminari, conferenze, meeting, celebrazioni e altre manifestazioni pubbliche;
 - b) eventi volti alla divulgazione e presentazione di pubblicazioni, di ricerche scientifiche o di studi;
 - c) spettacoli, rassegne, premi e mostre, nonche' eventi di presentazione degli stessi;
 - d) iniziative di interesse sportivo e sociale;
 - e) eventi di rievocazione storica almeno di rilevanza regionale;
 - e-bis) le manifestazioni religiose e le feste patronali particolarmente significative che hanno valenza culturale, storica e di grande tradizione abruzzese, almeno di rilievo nazionale.
2. Non sono ammissibili a contributo le proposte di eventi di seguito indicati:



- a) eventi che beneficiano, per la medesima iniziativa, di contributi a valere su specifiche leggi regionali, concessi dalla Regione o da Enti dalla stessa dipendenti;
 - b) eventi che beneficiano, per la medesima iniziativa, di analogo contributo, da parte della Giunta o del Consiglio, a valere sulla l.r. 55/2013;
 - c) congressi di partiti e sindacati;
 - d) iniziative proposte da soggetti privati, ordini e categorie professionali, aventi valenza meramente interna;
 - e) realizzazione di video, dvd, pubblicazioni e ogni altro mezzo pubblicitario o di diffusione di notizie, anche se di contenuto relativo a materie di competenza regionale;
 - f) gemellaggi, feste patronali, fiere, sagre e manifestazioni analoghe nonché manifestazioni religiose, fatto salvo quanto previsto dalla lett. e-bis) del comma 1;
 - g) corsi di formazione e aggiornamento, stage e iniziative promozionali di carattere commerciale;
 - h) richieste generiche di finanziamento tese al mero acquisto o al restauro di beni mobili o alla ristrutturazione di beni immobili, compreso l'acquisto di video, dvd e di ogni altra forma di pubblicazione.
3. Ciascun soggetto proponente può proporre per l'esercizio finanziario di riferimento, istanza di contributo per un solo evento, alternativamente alla Giunta o al Consiglio regionale.
 4. Se la proposta di evento presenta una connotazione mista tra evento ammissibile ed evento non ammissibile, il Servizio competente la dichiara ammissibile se prevalgono le caratteristiche di cui al comma 1.
 5. Sono, inoltre, ritenute inammissibili le proposte di eventi:
 - a) presentate da enti diversi da quelli di cui all'articolo 40, comma 7, della l.r. 55/2013 o per eventi non compresi tra quelli di cui al comma 1;
 - b) redatte in modo non conforme allo schema allegato all'avviso di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e), o incomplete;
 - c) prive della firma del legale rappresentante dell'ente proponente;
 - d) non corredate di copia di valido documento d'identità del legale rappresentante;
 - e) inviate oltre il termine indicato nell'avviso di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e).

LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2014, N. 46

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2011/24/UE, della direttiva 2011/62/UE, nonché per l'applicazione del regolamento (UE) 717/2013, del regolamento (CE) 1069/2009, del regolamento (CE) 852/2004, del regolamento (UE) 234/2011, del regolamento (UE) 1169/2011, del regolamento (UE) 609/2013, del regolamento (CE) 2023/2006 e del regolamento (CE) 282/2008. Disposizioni per l'attuazione della normativa europea sugli aiuti di Stato in materia culturale (Legge europea regionale 2014).

Art. 25

(Cumulo degli aiuti e verifica del rispetto delle intensità)

1. I finanziamenti previsti dalla presente legge non sono cumulabili con quelli previsti e disciplinati da altre leggi regionali per le medesime finalità ed attività.
2. I finanziamenti previsti dalla presente legge sono cumulabili con quelli previsti e disciplinati da altre leggi statali per le medesime finalità ed attività.
3. In sede di rendicontazione consuntiva, può essere presentata dall'istituzione culturale una modifica rispetto al preventivo economico dell'istanza non superiore al 15 per cento. In tal caso, se la variazione è in diminuzione, il contributo è ridotto in maniera proporzionale, se invece la variazione è in aumento, il contributo non viene adeguato.

LEGGE REGIONALE 24 NOVEMBRE 2016, N. 38

Disposizioni in favore dei Centri di Ricerca del settore agricolo. Interventi a sostegno del Settore della Cultura e della Formazione. Interventi a favore dei Comuni colpiti da avversità atmosferiche e ulteriori disposizioni urgenti. Disposizioni in materia di protezione civile.

Art. 4

(Contributi alle istituzioni ed associazioni culturali della musica e del teatro)

1. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), nel rispetto delle condizioni generali fissate dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, nonché delle condizioni specifiche di cui all'articolo 53, paragrafi 5 ed 8 del medesimo regolamento europeo, sono concessi quali aiuti al funzionamento i seguenti contributi finanziari:
 - a) alla Deputazione Teatrale Teatro Marrucino di Chieti euro 250.000,00;
 - b) alla Deputazione Teatrale Fedele Fenaroli di Lanciano euro 35.000,00;
 - c) all'Ente Manifestazioni Pescaresi euro 100.000,00;
 - d) all'Ente Morale Società della Musica e del Teatro Primo Riccitelli di Teramo euro 50.000,00;
 - e) all'Istituto Nazionale Tostiano di Ortona euro 30.000,00;



- f) al Teatro Rossetti di Vasto euro 20.000,00;
- g) all'Associazione Teatri dei Marsi euro 50.000,00;
- h) all'Associazione ACS Abruzzo Circuito Spettacolo euro 20.000,00;
- i) all'Associazione Teatro dei Colori Onlus - Centro di produzione, ricerca e pedagogia nello spettacolo euro 10.000,00.

Art. 11

(Disposizioni a sostegno dei Comuni per interventi urgenti conseguenti ad avversita' atmosferiche e per l'adeguamento delle infrastrutture urbane)

1. Al fine di far fronte alle spese sostenute dai Comuni per interventi urgenti conseguenti ad avversita' atmosferiche, la Giunta regionale e' autorizzata ad adottare uno specifico provvedimento di concessione di contributi da destinare al rimborso delle spese sostenute o da sostenere dai medesimi Comuni per l'adeguamento ed il recupero della funzionalita' delle infrastrutture urbane.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' disposto lo stanziamento pari ad euro 1.200.000,00 da iscrivere nella competenza e nella cassa dello stato di previsione delle spese dell'esercizio 2016 del Bilancio di previsione pluriennale 2016-2018 di cui alla legge regionale 19 gennaio 2016, n. 6 (Bilancio di previsione pluriennale 2016 - 2018) nella Missione 11, Programma 02, Titolo II.
3. Al Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di Opere Pubbliche e' demandata l'adozione degli adempimenti necessari a dare esecuzione alle previsioni di cui al presente articolo.

LEGGE REGIONALE 1 AGOSTO 2017, N. 40

Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Destinazioni d'uso e contenimento dell'uso del suolo, modifiche alla L.r. 96/2000 ed ulteriori disposizioni.

Art. 3

(Disciplina degli interventi di recupero)

1. Sono consentiti gli interventi di recupero ai fini residenziale, direzionale, commerciale o artigianale dei vani e locali di cui all'articolo 2, comma 1, con o senza opere edilizie, previo rilascio del titolo abilitativo edilizio richiesto per il tipo di intervento e nel rispetto delle prescrizioni di cui alla presente legge. Il recupero non e' mai soggetto alla preventiva adozione e approvazione di piano attuativo o di permesso di costruire convenzionato e non e' qualificato come nuova costruzione. E' in ogni caso escluso il cambio di destinazione d'uso per la trasformazione dei vani e locali in luoghi di culto.
2. Per gli edifici situati in aree sottoposte a vincolo paesaggistico e per gli immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), il recupero dei vani e locali di cui all'articolo 2, comma 1, e' in ogni caso consentito previa autorizzazione dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo. Restano comunque ferme le prescrizioni in materia poste da norme ambientali o paesaggistiche nazionali e regionali.
3. La realizzazione degli interventi di recupero e' subordinata all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria e al reperimento degli standard urbanistici di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densita' edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765) ovvero al loro adeguamento o realizzazione, in relazione al maggior carico urbanistico connesso alla trasformazione della destinazione d'uso. Qualora sia comprovata, per mancanza di spazi adeguati, l'impossibilita' nel reperire gli standard previsti dall'articolo 3 del decreto ministeriale 1444/68, e' consentita la monetizzazione, attraverso il pagamento al Comune, oltre che degli oneri concessori, di un contributo straordinario non inferiore al 50 per cento degli oneri concessori dovuti ai sensi dell'articolo 16 del d.p.r. 380/2001. Le risorse derivanti dai contributi straordinari sono destinate dai Comuni all'adeguamento dei servizi e delle infrastrutture nei territori interessati dagli interventi di recupero. Per i fini di cui al presente comma, i Comuni possono individuare nuove aree, prevalentemente contermini alle zone ove ricadono gli interventi, per adeguare gli standard urbanistici.
4. Qualora gli interventi di recupero afferiscano alla prima casa, i Comuni possono disporre, con deliberazione del Consiglio comunale, la riduzione al 30 per cento del contributo straordinario dovuto in riferimento agli oneri concessori.
5. Gli interventi di recupero dei vani e dei locali di cui al comma 1 dell'articolo 2 comportano altresì la corresponsione al Comune del contributo relativo al costo di costruzione, da corrispondere a conguaglio, se già in parte corrisposto, o per intero in caso contrario, e in misura doppia degli oneri di urbanizzazione previsti dalla legge regionale 23 settembre 1998, n. 89 (Disposizioni in forma coordinata in materia di determinazione dei contributi di concessione edilizia. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 13/1998 concernente: nuove tabelle parametriche regionali e norme di applicazione della legge 10/1977 e dell'articolo 7 della legge 537/1993 per la determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e generale e della quota del costo di costruzione). La maggiorazione degli oneri di urbanizzazione e' versata alla Regione Abruzzo per i fini e gli obiettivi della presente legge.

LEGGE REGIONALE 4 NOVEMBRE 2019, N. 37

Compartecipazione ai costi derivanti dall'evento Premio internazionale della fotografia cinematografica Gianni Di Venanzo, contributo all'Associazione Culturale "Pigro" e sostegno al Comitato Regionale Abruzzese della F.I.S.I. (Federazione Italiana Sport Invernali).

Art. 1

(Compartecipazione ai costi derivanti dall'evento Premio internazionale della fotografia cinematografica Gianni Di Venanzo)

1. Al fine di compartecipare ai costi diretti e indiretti ricadenti dall'evento "Premio internazionale della fotografia cinematografica Gianni Di Venanzo", e' concesso alla Associazione "Teramo Nostra", nel rispetto del paragrafo 2.6 della Comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuti di stato di cui all'articolo 107, par. 1, del TFUE (2016/C 262/01), per l'anno 2019, un contributo di euro 10.000,00.
2. Agli oneri finanziari di cui al comma 1, quantificati per l'anno 2019 nella misura massima di euro 10.000,00, si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato "Contributo all'Associazione Teramo Nostra per i costi diretti e indiretti derivanti dall'evento - Premio internazionale della fotografia cinematografica Gianni Di Venanzo", istituito nello stato di previsione della Spesa del Bilancio di previsione pluriennale 2019-2021, esercizio 2019, al Titolo 1 "Spese correnti", Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali", Programma 02 "Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale".
3. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 2, al bilancio di previsione regionale 2019-2021 e' apportata, per l'esercizio 2019, la seguente variazione per competenza e cassa:
 - a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 05, Programma 02 del nuovo stanziamento denominato "Contributo all'Associazione Teramo Nostra per i costi diretti e indiretti derivanti dall'evento - Premio internazionale della fotografia cinematografica Gianni Di Venanzo", per euro 10.000,00;
 - b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 4, Missione 50, Programma 02, Capitolo 313140/1 "Rimborso quota capitale per i mutui del settore trasporti" per euro 10.000,00.

